



COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO

CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 - C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202/89232 - FAX (0827) 81036

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Del 18-07-2012

OGGETTO: Istituzione Imposta Municipale Propria - Determinazioni.

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **17:00**, in Bisaccia, nella Sala delle ordinarie adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco, si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Presiede l'adunanza il Dr FRULLONE SALVATORE - SINDACO PRESIDENTE

All' appello nominale risultano:

FRULLONE SALVATORE	P	FRASCIONE VITO	P
SANTOLI DANIELE	P	GERVASIO MICHELINA	P
TRIVELLI DAVIDE GIUSEPPE	A	PELULLO AGOSTINO	P
DI PIETRO GERARDO	P	TENORE FRANCESCO	P
GALLICCHIO PASQUALE	P	ARMINIO ANTONIO MARCELLO	A
MORANO CLAUDIO	A	CASTELLUCCIO ROSALBA	A
TANGA ANTONIO	A	DONATIELLO G. ANTONIO	P
SOLAZZO ANTONIO	P	SICURANZA SALVATORE	P
SANTOLI ANTONIO	P		

PRESENTI N.. 12

ASSENTI N.. 5.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. SCANZANO GIOVANNI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, i pareri richiesti dal D.Lgs n.267 del 18.08.2000, qui di seguito ribaditi e sottoscritti:

Favorevole, per quanto concerne la Regolarita' contabile (art. 49)

Data: 18-07-2012

Il Responsabile del servizio
NIGRO PIETRO

Favorevole, per quanto concerne la Regolarita' tecnica (art. 49)

Data: 18-07-2012

Il Responsabile del servizio
NIGRO PIETRO

Il Sindaco illustra l'argomento e fa presente che l'aliquota delle abitazioni principali dei residenti è del 0,2%, l'aliquota ordinaria è dello 0,76% così come previsto per legge e che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D e immobili locali l'aliquota è del 1,06% con una detrazione di Euro 200,00 per l'abitazione principale;

Il consigliere Tenore fa presente che con il mantenimento dell'aliquota del 4% così come previsto dalla legge per la prima abitazione, l'85% della popolazione è esente, con la riduzione del 2% dell'aliquota vengono esonerati dal pagamento i proprietari di prima abitazione con rendite più alte e di abitazioni più grandi senza proporzionalità dell'imposizione;

Il Sindaco ribadisce che l'intenzione dell'Amministrazione è quella di tendere alla riduzione sia per le abitazioni principali che secondarie, con l'aumento degli immobili classificati nel gruppo catastale D;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato che occorre pertanto deliberare le aliquote dell'imposta di cui trattasi per l'anno 2012;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Dato atto altresì che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentali, l'aliquota di base (0,76%);

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2012, al fine di conseguire il pareggio di bilancio, occorre proporre l'approvazione delle aliquote così come di seguito riportate:

Aliquota ordinaria nella misura del 0,76% ripartito come segue: quota riservata allo Stato quota riservata al Comune	0,38% 0,38%
Abitazione principale dei residenti, unitamente alle pertinenze. La stessa aliquota si applica anche agli immobili di seguito descritti: a) - ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; b) - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate.	0,2%
a) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; b) immobili classificati nel gruppo catastale D; c) immobili locati.	1,06%

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) **60** (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Ritenuto, altresì, di dover proporre di stabilire nella misura di **Euro 200,00** la **detrazione per "abitazione principale"**, e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di **50 Euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata **maggiorazione**, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di **Euro 400,00**;

Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", proporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili), la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Bisaccia entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011 che stabilisce il differimento al 31.3.2012 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 agosto 2012;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Presenti n. 12

Con voti Contrari n. 2 (Tenore e Sicurezza)

con voti favorevoli 10

DELIBERA

1. di proporre, per quanto in premessa specificato, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

Aliquota ordinaria nella misura del 0,76% ripartito come segue: quota riservata allo Stato	0,38%
quota riservata al Comune	0,38%
Abitazione principale dei residenti, unitamente alle pertinenze. La stessa aliquota si applica anche agli immobili di seguito descritti: a) - ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; b) - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate.	0,2%
a) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; b) immobili classificati nel gruppo catastale D; c) immobili locati.	1,06%

2. di proporre di stabilire nella misura di **Euro 200,00** la detrazione per "**abitazione principale**", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

3. di dare atto altresì :

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP);
- che la suindicata detrazione è maggiorata di **50 Euro per ciascun figlio** di età non superiore a **ventisei anni**, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- che l'abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

4. di proporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili), del prospetto che precede, la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Bisaccia (AV) entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria, dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

Letto, e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRULLONE SALVATORE

Il Segretario Comunale
SCANZANO GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale,

Visto il D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-08-2012 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Leg.vo n. 267/2000 e registrata al n° 402 REG. PUB.
- E' stata trasmessa al Prefetto il prot. n. ai sensi dell'art. 135 comma 2 D. Lgs 267/2000
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D. Lgs. n. 267/2000)

Dalla Sede Comunale 07-08-2012

Il Segretario Comunale
Dr. SCANZANO GIOVANNI